

Procedura Whistleblowing

Adottata dal Consiglio di amministrazione di CONCRETO in data 18 dicembre 2023

Rev. 0 del 07/12/2023



Elaborato e verificato dal Responsabile Controllo Qualità	Approvato dal Legale Rappresentante
Roberto Casadei 	Tiziano Ricci 

RICCI S.r.l. FORNITURE ALIMENTARI

Sede legale: Via della Lirica, 15 48100 – RAVENNA (RA)

Sede operativa: Via delle Querce, 15 47042 - Z.A. Villaia di Cesenatico – (FC)

Tel. 0547/88223 – Fax 0547/88098

P.IVA e C.FISC. 02182570396 -PEC: riccialimentari@legalmail.it



Procedura Whistleblowing

Pag. 2 di 13

Sommario

1.Premessa.....	pag. 3
2.Definizioni.....	pag.4
3.Soggetti che possono effettuare le segnalazioni.....	pag. 4
4.Oggetto delle segnalazioni.....	pag. 6
5.Modalità di segnalazione.....	pag. 8
6.Gestione delle segnalazioni interne.....	pag.9
7. Gestione delle segnalazione esterne.....	pag. 12
8.Diffusione della procedura.....	pag. 12
9.Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni.....	pag.12

RICCI S.r.l. FORNITURE ALIMENTARI

Sede legale: Via della Lirica, 15 48100 – RAVENNA (RA)
Sede operativa: Via delle Querce, 15 47042 - Z.A. Villaia di Cesenatico – (FC)
Tel. 0547/88223 – Fax 0547/88098
P.IVA e C.FISC. 02182570396 -PEC: riccialimentari@legalmail.it

1.Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, il “Decreto”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nei settori pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono effettuando segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Con il Decreto, tale protezione viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto del Whistleblowing un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni e degli enti.

A norma del Decreto, “Ricci srl Forniture Alimentari” (di seguito il “Ricci”), nella sua qualità di azienda privata con più di 50 dipendenti, rientra nell’ambito di applicazione dello stesso ed è tenuta a prevedere misure di tutela per il dipendente che effettua una segnalazione.

Oltre al richiamato Decreto, costituiscono fonte normativa della presente procedura:

- Il documento adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali denominato “Parere sullo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvato il 6 luglio 2023

- il documento adottato da ANAC denominato “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee guida ANAC”).

La presente procedura è finalizzata a fornire informazioni sull’utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle modalità e termini di gestione delle segnalazioni interne.

Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale un soggetto qualificato, titolare di un rapporto giuridico di seguito individuato, può segnalare condotte ed atti illeciti.

2. Definizioni

- Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna
- Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo

3. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

A norma del Decreto, possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati della Ricci, ivi compresi i:
 - ✓Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
 - ✓ Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).
 - Lavoratori autonomi
 - ✓Lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa presso o per la Ricci, ivi compresi i:

- Lavoratori indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;
- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.

Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali;

- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso o per la Ricci;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso o per la Ricci;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni. Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

I rapporti sopra indicati possono riguardare anche situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso o nella fase della sua costituzione.

Inoltre, la segnalazione può essere effettuata anche da altra persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata e che beneficia delle stesse tutele previste per il segnalante (definito nel Decreto quale "facilitatore").

4. Oggetto delle segnalazioni

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire alla figura preposta alla gestione della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere tutti e contestualmente rispettati, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Si raccomanda, in linea generale, di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità, fermo restando che, anche nel caso in cui non si scegliesse l'anonimato, il Segnalante beneficia di tutte le tutele previste dal Decreto per il caso di eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione.

La Ricci prende in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni segnalate, è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Ricci commesse nell'ambito della Ricci medesima con cui il Segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (cfr. paragrafo 2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Il legislatore ha individuato le fattispecie di violazioni che possono formare oggetto di segnalazione, che sono di seguito elencate:

1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali:

in tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. Inoltre, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;

2. Violazioni del diritto dell'UE relative a:

a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno

connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

Parimenti, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontrino comportamenti impropri di un responsabile che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Non costituiscono segnalazione ai sensi del Decreto e, pertanto non seguono il trattamento disciplinato dalla presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che le segnalazioni inerenti a irregolarità o anomalie connesse alla gestione del rapporto con la Ricci che riguardino la certificazione SA8000 non possono essere presentate mediante i canali di seguito descritti. In tali casi è necessario utilizzare l'istituto del reclamo, che può essere trasmesso, con le modalità indicate nella procedura "Gestione Reclami e Non conformità SA8000" reperibile all'indirizzo www.riccialimentari.com

5. Modalità di segnalazione

La Ricci ha attivato un modulo software implementato dalla software house Ergon per la appositamente per normativa sul Whistleblowing.

Il modulo denominato "540 servizio Whistleblowing" è stato pensato come una Web App: Il modulo consente di gestire il flusso di segnalazioni richieste dalla normativa e la sua gestione.

La piattaforma è rivolta ai due attori principali:

- Il segnalante: colui che inserisce le segnalazioni degli illeciti
- Il gestore: colui autorizzato dall'azienda alla gestione delle segnalazioni

Il segnalante, accedendo ad una pagina web pubblica <https://wb.riccisrlalimentari.it/> può inviare una nuova segnalazione composta da un questionario standard da compilare con le seguenti informazioni:

- Password aziendale (**riportata nella bacheca avvisi in ogni stabilimento**)
- Indirizzo mail nel caso il segnalante decida di non rimanere anonimo
- Chi è coinvolto nei fatti
- Dove sono avvenuti i fatti
- La descrizione in dettaglio della segnalazione

Inviando la segnalazione, il sistema genera una chiave univoca di identificazione della segnalazione da utilizzare per consultare il suo stato ed eventualmente rispondere ad eventuali richieste del gestore.

6. Gestione delle segnalazioni interne

Il Responsabile interno per la gestione delle segnalazioni è il **Dr. Casadei Roberto**.

Il responsabile interno gestisce il Canale interno delle segnalazioni Whistleblowing e aggiorna, ove possibile, il Segnalante sullo stato di avanzamento della segnalazione attraverso lo stesso canale utilizzato per la segnalazione.

Il gestore accedendo al BackOffice, tramite credenziali, visualizza una dashboard riepilogativa delle richieste presenti, in particolare:

- Le segnalazioni non ancora prese in carico rispetto ai 7 giorni imposti dalla normativa
- Le segnalazioni non ancora evase in scadenza rispetto ai 3 mesi della normativa
- Lista di tutte le segnalazioni inserite

Entrando in una singola segnalazione viene visualizzato il suo dettaglio e consentite le seguenti azioni:

- Aggiungere commenti sulle attività d'indagine attuate
- Inviare al segnalante ulteriori richieste d'informazioni

La comunicazione tra segnalante e gestore avviene in modo del tutto anonimo, il segnalante non riceve alcuna notifica sulla presenza di richieste d'informazioni da parte del gestore, è di sua competenza accedere regolarmente alla piattaforma e verificare eventuali richieste (questo per tutelare maggiormente l'anonimato).

Il registro/archivio delle segnalazioni è rimesso alla esclusiva disponibilità del Responsabile delle segnalazioni.

Il registro delle segnalazioni presente sul software riporta per ciascuna segnalazione:

- Il codice univoco;
- La data e l'ora della segnalazione;
- Lo stato della segnalazione (es: presa in carico, in attesa, evasa) che può essere cambiata dal gestore in base allo stato di avanzamento.

Al Responsabile compete di dare seguito alla segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute.

Il Responsabile effettuerà preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

A tale fine il Responsabile considererà inammissibili le segnalazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza di dati inerenti agli illeciti segnalati tali da non consentire un adeguato seguito;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei predetti casi, il Responsabile darà, ove possibile, la relativa informazione circa l'inammissibilità al Segnalante e procederà all'archiviazione della segnalazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il Responsabile avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla persona segnalante. Per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal Responsabile per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile può chiedere al Segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, ove possibile. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici interni ed esterni, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Ove lo ritenga necessario, nello svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile potrà avvalersi anche del supporto di uno studio legale e le relative spese saranno poste a carico della Ricci.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione il Responsabile le si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni, secondo le rispettive competenze.

Non spetta al Responsabile della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Ricci, essendo le stesse di competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno della stesso ovvero della magistratura.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

In ogni caso, il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In

tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

7. Il Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al Canale esterno, gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale interno della Ricci e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione al canale interno della Ricci, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni al Canale esterno gestito dall'ANAC possono essere effettuate in conformità alla Regolamentazione adottata dall'Autorità accedendo al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

8. Diffusione della procedura

Con l'adozione della presente procedura, la Ricci intende promuovere un ambiente lavorativo in cui si garantisca che, qualora una persona effettui una segnalazione non subisca o possa subire, in maniera diretta o indiretta, un comportamento ritorsivo.

La Ricci mette pertanto a disposizione la presente procedura a tutti i propri collaboratori, indipendentemente dalla forma giuridica alla base del rapporto medesimo rendendola accessibile alle persone che, pur non frequentando il luogo di lavoro hanno accesso alla struttura informativa della Ricci. La stessa è altresì riportata nell'area pubblica denominata Azienda del sito web della Ricci www.riccialimentari.com.

9. Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni

Il Decreto dispone l'osservanza di obblighi a tutela della riservatezza dei segnalanti e dei segnalati. Dispone altresì misure di tutela contro ogni tipo di ritorsione nei riguardi del Segnalante, nonché nei riguardi dei seguenti soggetti:

- a) i facilitatori;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

La Ricci incoraggia alla segnalazione delle violazioni individuate dal Decreto e assicura il più ampio rispetto a tutti i livelli delle prescrizioni del Decreto, vietando ogni tipo di ritorsione connessa o riconducibile all'effettuazione di segnalazioni Whistleblowing.

Per le condizioni e le fattispecie in cui è possibile far valere le tutele si rinvia al testo del Decreto. Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal Decreto, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova invece applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità e ove ricorrano le relative condizioni, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL applicato.